



**FLM** FEDERAZIONE  
LAVORATORI  
MILITARI

"Servire et Propugnare"

*Coordinamento Nazionale*

*Legale e Contenzioso*

[legad@flm-militari.com](mailto:legad@flm-militari.com)

Prot. n. 1/LEGAD/ONU  
All./  
Ann. 3 (tre)

Padova, 15 dicembre 2019

**Oggetto: Ricorso per la concessione dei benefici combattentistici O.N.U. – Personale militare in quiescenza, riserva, ARQ ovvero cessato dal servizio attivo.**

^^^^^^

Questo Coordinamento Nazionale Legale e Contenzioso, valutata la fattibilità e la convenienza economica, propone, in collaborazione con l'affermato Studio Legale L.C.A. di Padova, un'iniziativa riservata ai soli iscritti all'Associazione professionale militare a carattere sindacale **Federazione Lavoratori Militari**, d'ora in poi anche FLM, al fine di ottenere il riconoscimento dei benefici combattentistici per i periodi nel corso dei quali, il personale militare abbia prestato o prestato servizio, a qualsiasi titolo, in zone di intervento per conto dell'O.N.U.

#### **La normativa**

Un numero notevole di militari ha partecipato ovvero partecipa a missioni militari italiane all'estero con mandato delle Nazioni Unite, d'ora in poi anche O.N.U..

L'articolo unico della Legge 11/12/1962, n. 1746 estende i benefici previsti dalle norme in favore dei combattenti anche al personale militare che, per conto dell'O.N.U., abbia prestato o prestato servizio in "Teatri Operativi" indicati con apposite disposizioni dallo Stato Maggiore della Difesa come "zone d'intervento".

Per "zone d'intervento" si intendono quelle aree estere, ricomprese nell'elencazione contenuta in una determina dello Stato Maggiore della Difesa aggiornata con cadenza biennale, nelle quali viene impiegato un contingente militare italiano nell'ambito di una Forza Multinazionale per lo svolgimento di operazioni militari.



**FLM** FEDERAZIONE  
LAVORATORI  
MILITARI  
"Servire et Propugnare"

*Coordinamento Nazionale*

*Legale e Contenzioso*

[legad@flm-militari.com](mailto:legad@flm-militari.com)

Il riconoscimento dei benefici combattentistici deve essere attestato, su disposizione del Ministero della Difesa, apportando la relativa variazione matricolare dei militari che hanno preso parte alle missioni, con espressa indicazione del periodo di servizio prestato e del diritto ai benefici per campagna di guerra.

L'art. 18 del D.P.R. 1092/73 prevede espressamente che *"il servizio computabile ai fini pensionistici sia aumentato di un anno per ogni campagna di guerra riconosciuta ai sensi delle disposizioni vigenti in materia"*. La supervalutazione derivante dal riconoscimento dei benefici combattentistici, non essendo ricompresa fra le voci indicate dall'art. 5 del D.Lgs. 165/97, è da calcolare senza alcuna limitazione e quindi non è soggetta alla limitazione quinquennale di cui all'art. 5 del predetto Decreto Legislativo.

Al fine di potere computare il servizio un anno in più, è necessario che il militare abbia prestato almeno 3 mesi di servizio, anche in modo non continuato, durante l'anno solare. Se l'attività è stata offerta in maniera continuativa nel corso di due anni, il servizio concesso nell'anno successivo si computa unitamente al primo ed il biennio vale un unico anno.

Con **sentenza n. 456/2015**, la Corte dei Conti Puglia accogliendo il ricorso presentato dal personale delle Forze Armate in pensione, stabiliva che *"L'articolo unico della predetta legge (1746/62 ndr) dispone: "Al personale militare, che per conto dell'O.N.U. abbia prestato o prestato servizio in zone d'intervento, sono estesi i benefici previsti dalle norme in favore dei combattenti. Le zone d'intervento sono indicate con apposite disposizioni dello Stato Maggiore della Difesa"*. Lo Stato Maggiore della Difesa, con determina del 10.05.2013, ha stabilito, ai sensi e per gli effetti della legge 1746/62, le *"zone d'intervento"* con i periodi di riferimento nei vari territori di svolgimento delle operazioni per conto dell'O.N.U..

La Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell'articolo unico della L. n. 1746/62, con la **sentenza n. 240 del 2016**, dichiarava non fondata la questione di legittimità costituzionale e stabiliva, quindi, che fosse errata una equiparazione tra le **campagne di guerra e le missioni di pace O.N.U.**, escludendo la possibilità per i militari impegnati sin dal dopo guerra in tali missioni di vedersi riconosciuti i benefici combattentistici.



**FLM** FEDERAZIONE  
LAVORATORI  
MILITARI

"Servire et Propugnare"

*Coordinamento Nazionale*

*Legale e Contenzioso*

[legad@flm-militari.com](mailto:legad@flm-militari.com)

Tuttavia, con una successiva sentenza della Corte dei Conti d'Appello, la n. 518/17, viene confermata la sentenza n. 456/15 della Corte dei Conti Puglia e viene riconosciuto il diritto dei ricorrenti *"alla rideterminazione del proprio trattamento pensionistico con i benefici previsti dalla legge 1746/62, da calcolarsi mediante l'aumento del servizio computabile in relazione alle campagne di guerra, da riconoscersi secondo il disposto di cui all'art.3 della L. n. 390/50 ai periodi indicati in motivazione durante i quali gli stessi hanno prestato servizio in zone d'intervento per conto dell'O.N.U.; il diritto a ricevere gli arretrati a tale titolo spettanti, maggiorati, a decorrere dalla scadenza delle singole rate, degli interessi legali ed eventualmente, nei limiti del maggior importo differenziale, della rivalutazione monetaria calcolata, anno per anno, secondo gli indici ISTAT"*.

Inoltre, un'ulteriore sentenza della Corte dei Conti, la n. 65/2018, quale esito di un giudizio promosso nel 2015 da un sottufficiale dell'Esercito, in pensione, richiama la sentenza n. 456/2016 e dichiara che:[...] *Va soggiunto, peraltro, che l'interpretazione seguita dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 240/2016 non tiene conto della evoluzione del concetto di "missioni di pace", che si caratterizzano sempre più per svolgersi in veri e propri scenari di guerra, per cui è semplicemente un eufemismo quello di chiamare simili interventi in conflitti armati come "missioni di pace"*.

Il riconoscimento dei benefici combattentistici, pertanto, ha effetto sia per quanto riguarda l'anticipo dell'età pensionabile, sia per quanto riguarda gli scatti stipendiali legati all'anzianità e sia per la rideterminazione del trattamento pensionistico con il diritto a ricevere gli arretrati a tale titolo spettanti, maggiorati, a decorrere dalla scadenza delle singole rate, degli interessi legali ed eventualmente, nei limiti del maggior importo differenziale, della rivalutazione monetaria calcolata, anno per anno, secondo gli indici ISTAT.



**FLM** FEDERAZIONE  
LAVORATORI  
MILITARI

"Servire et Propugnare"

*Coordinamento Nazionale*

*Legale e Contenzioso*

[legad@flm-militari.com](mailto:legad@flm-militari.com)

## LA PROPOSTA

Nel corso degli ultimi anni molte sentenze si sono già pronunciate in materia di riconoscimento dei benefici combattentistici. Molte sentenze hanno dato ragione ai militari ricorrenti, altre (riteniamo opportuno segnalarlo) hanno visto vittoriosa l'Amministrazione pubblica.

A fronte delle numerose richieste di intervento che abbiamo già ricevuto, si ritiene che ci siano delle discrete possibilità di successo, tali da giustificare l'onere della presente iniziativa.

Si propone, pertanto, di assistere con la collaborazione dello Studio Legale L.C.A., tutto il personale cessato dal servizio militare attivo interessato, aderente<sup>1</sup> (in forma gratuita e ai soli fini rappresentativi/assistenziali delle proprie istanze) alla Federazione Lavoratori Militari (FLM), d'ora in poi anche FLM, sia nella fase stragiudiziale di diffida e messa in mora della Pubblica Amministrazione che nella fase giudiziale.

### Quanto, cosa e quando si paga

La domanda diretta al riconoscimento dei benefici combattentistici ha un costo di € 120,00<sup>2</sup> oltre C.P.A. 4% ed I.V.A. 22% per un costo complessivo di € 150,00, comprensivo sia della fase stragiudiziale di diffida e messa in mora dell'Istituto previdenziale e dell'Amministrazione di appartenenza che dell'eventuale fase giudiziale.

Una somma di € 75,00 dovrà essere corrisposta al momento dell'invio dei documenti, allegando la ricevuta di pagamento.

---

<sup>1</sup> In attesa dell'intervento del Legislatore in materia di sindacati militari, non sono previsti dalle Circolari Ministeriali vigenti, tesseramenti ovvero iscrizioni con pagamento di quote sindacali da parte del personale cessato a qualsiasi titolo dal servizio attivo. Essi, sono rappresentati, come previsto dallo Statuto FLM, dal Coordinamento FLM del Personale in Quiescenza, retto da personale militare in servizio e/o ausiliaria.

<sup>2</sup> Il costo maggiore rispetto a quello riconosciuto di € 80 per il personale in servizio e/o ausiliaria è giustificato dal fatto che per il personale cessato dal servizio non è prevista l'iscrizione ai sindacati militari con trattenuta della quota sindacale attraverso l'istituto della delega stipendiale oltre al fatto che in caso di riconoscimento dei benefici, per il personale cessato dal servizio attivo è prevista la rideterminazione del trattamento pensionistico con il diritto a ricevere gli arretrati a tale titolo spettanti, maggiorati, a decorrere dalla scadenza delle singole rate, degli interessi legali ed eventualmente, nei limiti del maggior importo differenziale, della rivalutazione monetaria calcolata, anno per anno, secondo gli indici ISTAT.



**FLM** FEDERAZIONE  
LAVORATORI  
MILITARI  
"Servire et Propugnare"

*Coordinamento Nazionale*

*Legale e Contenzioso*

[legad@flm-militari.com](mailto:legad@flm-militari.com)

Il residuo di € 75,00 dovrà invece essere corrisposto soltanto dopo l'eventuale risposta negativa da parte della Pubblica Amministrazione e prima dell'avvio della causa di merito diretta al riconoscimento dei benefici.

Nel caso di esito positivo della causa, a fronte della ridotta liquidazione a carico della Pubblica Amministrazione, dovrà essere corrisposta una ulteriore somma di € 100,00 (comprensiva di I.V.A.) per ogni anno riconosciuto dall'autorità giudiziaria.

**La presenta proposta è valida solo per il personale cessato dal servizio militare attivo a qualsiasi titolo (quiescenza, riserva, Attesa Riduzione Quadri, etc.) e aderente alla FLM per il tramite del Coordinamento FLM del Personale in Quiescenza ([nazionale.quiescenza@flm-militari.com](mailto:nazionale.quiescenza@flm-militari.com)). In caso contrario, saranno applicate le tariffe risultanti dall'attività in libera professione.**

Nella denegata ipotesi in cui il ricorso venisse rigettato, nulla di ulteriore sarebbe dovuto allo Studio Legale LCA.

### **Come aderire**

Il riconoscimento dei benefici è attestato, su disposizione del Ministero della Difesa, apportando la relativa variazione al foglio matricolare dei militari che hanno preso parte alle missioni, con espressa indicazione del periodo di servizio prestato e del diritto ai benefici per campagna di guerra. È fondamentale, allora, controllare il proprio foglio matricolare.

Per aderire all'azione proposta è necessario:

- 1) compilare e firmare in stampatello in maniera pienamente leggibile la "scheda di adesione" anticipando copia della stessa via e-mail all'indirizzo di posta elettronica [benefici-ONU.quiescenza@flm-militari.com](mailto:benefici-ONU.quiescenza@flm-militari.com)
- 2) compilare e firmare il mandato
- 3) compilare e firmare la dichiarazione allegata
- 4) effettuare il bonifico della somma richiesta alle seguenti coordinate bancarie:

**INTESTATARIO: MARCO LOCAS**

**C/C BANCARIO: IT41B0306912119100000006721**

**BANCA: INTESA SANPAOLO SPA**

**CAUSALE: RICORSO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI - BENEFICI  
COMBATTENTISTICI ONU QUIESCENZA**



**FLM** FEDERAZIONE  
LAVORATORI  
MILITARI

"Servire et Propugnare"

*Coordinamento Nazionale*

*Legale e Contenzioso*

[legad@flm-militari.com](mailto:legad@flm-militari.com)

- 5) fare pervenire il tutto, assieme ad una copia del foglio matricolare, a mezzo raccomandata all'indirizzo dello scrivente Coordinamento Nazionale Legale e Contenzioso FLM ovvero presso lo Studio Legale LCA con sede in Padova, in Via Pilade Bronzetti n. 46 – 35138, Tel. 049 663974 e-mail [info@studiolca.it](mailto:info@studiolca.it) entro e non oltre il giorno 31/01/2020.

**NOTA BENE**

**L'azione verrà avviata soltanto al raggiungimento di 30 adesioni.**

Nell'eventualità in cui la soglia non dovesse essere raggiunta entro il 31/01/2020 le somme ricevute verranno restituite agli aventi diritto.

Non si terrà conto delle adesioni pervenute successivamente al giorno 31/01/2020.

**IL COORDINATORE NAZIONALE  
LEGALE E CONTENZIOSO FLM**

Avv. Marco LOCAS





**FLM** FEDERAZIONE  
LAVORATORI  
MILITARI

"*Servire et Propugnare*"

*Coordinamento Nazionale*

*Legale e Contenzioso*

[legad@flm-militari.com](mailto:legad@flm-militari.com)

## MANDATO

Io sottoscritto \_\_\_\_\_

nato/a a \_\_\_\_\_ prov. (\_\_\_\_) il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Codice Fiscale

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

residente a \_\_\_\_\_ prov. (\_\_\_\_)

in Via/Piazza, \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_

## DELEGO

l'Avv. Marco LOCAS ad assistermi e difendermi nella causa diretta ad ottenere il riconoscimento dei benefici combattentistici, in ogni fase, sia stragiudiziale che giudiziale.

Eleggo domicilio presso lo studio dello stesso in Padova, via Bronzetti, n. 46 (p.e.c. [marco.locas@ordineavvocatipadova.it](mailto:marco.locas@ordineavvocatipadova.it)).

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali.

Allego in copia il codice fiscale e la carta di identità.

Luogo / data

\_\_\_\_\_

**Firma**

\_\_\_\_\_

